



Comune
di
Collina d'Oro

Municipio

Messaggio Municipale n.052/2025

Adozione nuovo Regolamento videosorveglianza

Risoluzione Municipale
n. 1317 / 2025
28 aprile 2025



Città dell'energia

Collina d'Oro
risplende di energia



Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame ed approvazione la proposta di adozione di un nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza del comprensorio di Collina d'Oro che va a sostituire quello in vigore dal lontano 2009.

Premessa

L'attuale Regolamento sulla videosorveglianza è stato adottato dall'allora Consiglio comunale di Collina d'Oro in data 5 ottobre 2009 (RC 29 01 - Regolamento Videosorveglianza - 2009 - ALLEGATO 1).

Le motivazioni che, all'epoca, portarono alla sua approvazione erano legate all'esigenza di dotarsi di una base legale per disciplinare l'installazione di telecamere destinate alla sorveglianza di specifiche aree pubbliche. In particolare, l'attenzione era rivolta ai centri di raccolta rifiuti, dove non venivano rispettati gli orari previsti per il deposito del pattume e dove venivano purtroppo abbandonati regolarmente scarti di ogni genere. Altre zone critiche erano le aree di svago e i parchi pubblici, nei quali non venivano rispettati gli orari di apertura e chiusura e si verificavano episodi di vandalismo.

Il Municipio, in quel periodo, stava procedendo al monitoraggio di tali aree al fine di individuare quelle che necessitavano con priorità dell'installazione di telecamere.

La videosorveglianza prevista era dunque di tipo dissuasivo, limitata ad alcune aree specifiche del Comune, con lo scopo di monitorare situazioni in cui si constatava con regolarità il mancato rispetto di normative comunali.

Dallo stato iniziale alla situazione attuale

Nel corso di oltre un decennio, l'impiego della videosorveglianza si è progressivamente consolidato sul territorio comunale, parallelamente all'evoluzione significativa delle tecnologie impiegate nei sistemi di monitoraggio. Allo stesso tempo, è emersa con sempre maggiore rilevanza la tematica della protezione dei dati e del rispetto della sfera privata, argomento che ha occupato un posto centrale nel dibattito pubblico degli ultimi anni.

Il Municipio ritiene che sia giunto il momento di affrontare questa tematica con particolare attenzione e sensibilità pur consapevoli che la Videosorveglianza e la protezione dei dati, due temi che toccano da vicino la privacy dei cittadini e sui quali il Consiglio di Stato ticinese, un paio di anni fa, aveva sottoposto al Parlamento rispettivamente una norma tutta nuova e una revisione totale di quella già in vigore (MM 8282 del 17 maggio 2023). L'iter è entrato nel vivo e l'approdo in Gran Consiglio è previsto entro la fine di quest'anno 2025.

Tuttavia a seguito dell'Ispezione SEL, realizzata da agosto a dicembre 2024, mediante rapporto delle verifiche presso il Comune di Collina d'Oro (Ns. riferimento 006375) datato 24 ottobre 2024, chiedeva di aggiornare il Regolamento della Videosorveglianza in base alla circolare CIR20200428-6 - Aggiornamento modello Regolamento videosorveglianza sul sito dell'Incaricato della protezione dei dati - che era stata trasmessa ai Comuni. Tale documento promuove l'adozione di un modello di regolamento standard, conforme alle disposizioni normative vigenti a livello cantonale e federale.

Alla luce di quanto esposto sopra, eventuali futuri aggiornamenti saranno considerati a tempo debito.



Verso un sistema regolamentato e sicuro

Il nuovo Regolamento ha lo scopo di disciplinare in modo chiaro l'installazione di videocamere sul territorio comunale, nonché il trattamento e la conservazione dei dati personali raccolti. Intende inoltre fornire un quadro normativo per la gestione dei sistemi di monitoraggio del traffico e garantire la protezione della collettività, delle infrastrutture pubbliche e del loro corretto utilizzo, con particolare attenzione alla tutela della sfera privata.

La videosorveglianza pubblica consiste nell'attività di vigilanza a distanza su beni o aree di interesse amministrativo, attraverso apparecchiature in grado di acquisire immagini e suoni, trasmettendoli a una centrale di sorveglianza per la visione in tempo reale o per la registrazione, con finalità dissuasive e repressive.

Nel tempo, la videosorveglianza comunale è evoluta: da presidio fisso e dissuasivo del demanio pubblico in aree precise e circoscritte, si è trasformata in uno strumento di osservazione più ampio, grazie all'introduzione di tecnologie sempre più sofisticate, in grado di garantire immagini ad alta definizione anche in condizioni di scarsa visibilità. I dati raccolti possono inoltre essere integrati con altre banche dati, come nel caso del riconoscimento dei transiti nei varchi elettronici che regolano l'accesso alle zone a traffico limitato presenti sul nostro territorio.

La protezione della sfera personale dei cittadini merita la massima attenzione. È quindi fondamentale disporre di una base legale conforme alle normative cantonali e federali, che consenta l'impiego della videosorveglianza all'interno di un contesto giuridico trasparente, con regole precise sulle modalità di utilizzo e sulle condizioni di sicurezza dei dati raccolti, a tutela della privacy di ogni individuo.

L'adesione al modello regolamentare standard

Il Comune può legiferare in materia di videosorveglianza entro i limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, in particolare ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, dell'art. 107 della Legge organica comunale (LOC) e dell'Allegato 2 del Regolamento sulla polizia comunale (R LCPol, art. 2), che definiscono i compiti della polizia comunale.

L'Incaricato cantonale della protezione dei dati ha messo a disposizione dei Comuni un Regolamento standard, elaborato in collaborazione con la Sezione degli enti locali. Quest'ultima invita i Comuni ad adeguare i propri regolamenti al modello proposto, così da favorire una maggiore uniformità normativa e operativa, a beneficio sia degli addetti ai lavori, sia – in caso di controversie – delle autorità giudiziarie.

Il Municipio ha pertanto deciso di adottare il nuovo modello di Regolamento, che definisce con maggior dettaglio vari aspetti fondamentali della videosorveglianza. Tra questi vi sono l'oggetto e lo scopo del trattamento dei dati, l'individuazione dell'organo responsabile, i soggetti coinvolti e gli utenti, i destinatari dei dati, le modalità e le condizioni d'impiego, la cerchia delle persone interessate, i termini di conservazione e le misure di protezione dei dati (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Rispetto al Regolamento attualmente in vigore, la proposta si distingue per una maggiore chiarezza e completezza nella disciplina degli elementi essenziali della videosorveglianza comunale.

Commento articolo per articolo



Gli aspetti regolamentati vengono illustrati nel dettaglio nel commento che segue, con l'obiettivo di fornire una spiegazione puntuale – articolo per articolo, laddove necessario – del contenuto del Regolamento proposto, sottoposto all'adozione da parte del Consiglio comunale.

Art. 1 Campo d'applicazione

- ¹ *Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Collina d'Oro eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.*
- ² *Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1, che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).*

Commento:

Cpv. 1:

Il campo di applicazione del Regolamento standard è definito e delimitato attraverso a) l'area geografica assoggettata alla misura, b) l'organo responsabile e c) lo strumento.

a) Area videosorvegliata

Per quanto riguarda l'area videosorvegliata, essa è delimitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune appartenenti al demanio naturale e artificiale. Fanno parte del demanio pubblico comunale ai sensi del Regolamento standard i beni pubblici d'uso comune come strade, piazze, parcheggi pubblici, fontane, monumenti, parchi, giardini pubblici, eco-centri, cimiteri, foreste e pascoli. Vanno aggiunti al demanio pubblico i beni privati sui quali il Comune ha potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico su fondo privato). Sono invece esclusi dal concetto di demanio pubblico ai sensi del modello di regolamento i beni amministrativi adibiti all'adempimento di specifici compiti legali come gli edifici dell'amministrazione comunale, le scuole, gli ospedali, le case anziani, le case di cura, le aziende comunali, i musei, con i rispettivi interni, nonché piazzali o giardini antistanti, indipendentemente dal fatto che questi beni amministrativi possano, a determinate condizioni e orari, essere accessibili anche al pubblico. Per questi beni vanno predisposti dei regolamenti ad hoc sulla videosorveglianza. Sono ugualmente escluse dal concetto di demanio pubblico comunale gli immobili di proprietà privata, come cliniche o case o residenze private per anziani, nei quali vengono svolti compiti pubblici previsti dal diritto comunale o superiore. È esclusa dal demanio pubblico qualsiasi proprietà privata adibita a uso privato, anche se aperta al pubblico. Il Comune non è guardiano della proprietà privata e non può quindi avvalersi del regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale per sorvegliare, ad esempio, interi quartieri, ivi compresi i fondi o immobili di proprietà privata. È giustificabile una videosorveglianza del demanio pubblico da parte del Comune che tocca in misura minore e a titolo collaterale i fondi o immobili privati, riservate adeguate misure di protezione dei dati (Privacy Filters, vedi commento ad art. 4 cpv. 2). Nelle questioni di videosorveglianza da parte di privati su suolo o all'interno di immobili privati, il regolamento comunale non è applicabile e il Comune non è competente. Rimane riservata la competenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, in applicazione della LPD federale.



b) Organo responsabile della videosorveglianza

In merito all'organo responsabile della videosorveglianza, esso è costituito dal Comune stesso (e per esso, dall'organo incaricato di effettuare la videosorveglianza, designato dal Municipio nel diritto materiale) o da suoi mandatari.

È mandatario del Comune una persona fisica o giuridica di diritto privato da esso incaricata, che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Comune in seguito alla conclusione di un contratto di mandato con quest'ultimo (ad esempio, società private di sorveglianza).

c) Strumento di sorveglianza

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere utilizzate dal Comune.

Cpv. 2: Riserva della Legge sulla protezione dei dati personali

Il richiamo alla legge cantonale sulla protezione dei dati è importante in particolare per quanto riguarda i diritti della persona interessata (art. 22 segg. LPDP), la quale può in particolare richiedere l'accesso in qualsiasi momento alle videoregistrazioni che la concernono, ad esclusione delle immagini di terzi.

Esclusione dal campo di applicazione

Il Regolamento non si applica alla sorveglianza praticata da terzi (Cantone, Confederazione, privati).

Ad essa si applica:

- I. La legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 1.6.1.1) e il relativo regolamento d'applicazione (R LPDP; RL 1.6.1.1.1), per la videosorveglianza attuata da enti statali o parastatali cantonali;
- II. La legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e la sua ordinanza di applicazione (OLPD; RS 235.11), per la videosorveglianza di enti statali o parastatali federali;
- III. La LPD e l'OLPD (e, se del caso, il Codice penale [CP; RS 311.0]), nonché l'atto di autorizzazione o concessione dell'uso accresciuto del demanio pubblico comunale, per la sorveglianza operata dai privati; Da notare a questo proposito che un leggero sconfinamento (max. 50 cm) sul demanio pubblico del campo di visione di una videocamera adibita alla sorveglianza di un fondo o immobile privato (ad esempio, un marciapiede o una strada pubblica antistante un'abitazione privata), può essere tollerato senza concessione o autorizzazione, a condizione che ciò sia giustificato da reali e comprovate necessità di sicurezza. Il Comune è in ogni caso legittimato a procedere a un controllo dell'angolo di visione della videocamera e a prescrivere specifiche condizioni della sorveglianza. Sono



esempi di videosorveglianza del demanio pubblico comunale da parte di privati su concessione o autorizzazione dell'uso accresciuto del demanio pubblico la sorveglianza dell'area adibita a ristorazione antistante un locale pubblico, la videosorveglianza di un porto da parte di una società o club di navigazione o la videosorveglianza al bancomat da parte di una banca con campo di visione esteso al demanio pubblico. Vanno implementate applicazioni di filtraggio dei volti (privacy filters).

Le seguenti forme di videosorveglianza e controlli da parte della polizia comunale non sono attualmente disciplinate in modo chiaro dal diritto di polizia e vanno perciò per il momento evitate:

- a) Videosorveglianza mobile tramite bodycam e dashcam (art. 9c e 25 LPol);
- b) Riconoscimento facciale, profilazione di movimenti e altre forme invasive di videosorveglianza e controllo.

Art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

- ¹ *Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.*
- ² *La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.*
- ³ *L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.*

b. Videosorveglianza osservativa

- ¹ *Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.*
- ² *La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.*

c. Videosorveglianza invasiva

- ¹ *Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire:*
 - a. *l'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure*
 - b. *la logistica.*
- ² *La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.*

Commento:

Visti i compiti di polizia locale che il Comune è chiamato a svolgere in virtù dell'art. 107 LOC e dell'Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra Polizia cantonale e Polizie comunali e richiamate le competenze esclusive della Polizia cantonale, la videosorveglianza comunale è attualmente limitata alla videosorveglianza dissuasiva del demanio pubblico comunale e osservativa del traffico:

a. Videosorveglianza dissuasiva

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce e i turbamenti (ad esempio, vandalismo) alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile (dissuasiva) di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune. Si tratta quindi di una misura preventiva di polizia di natura tecnica tesa alla diminuzione della



criminalità. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine (idealmente con l'applicazione di Privacy Filters), indipendentemente da un evento concreto di sicurezza.

Tuttavia, la sorveglianza intesa come osservazione delle immagini non avviene in tempo reale, ma unicamente in reazione alla commissione di un atto illecito avvenuto, tramite la puntuale analisi delle immagini registrate e l'identificazione e sanzionamento degli autori. In quanto metodo di messa in sicurezza di mezzi di prova di potenziali infrazioni, la videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (perseguimento penale).

b. Videosorveglianza osservativa

Con la videosorveglianza osservativa (o in tempo reale) s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli (incidenti stradali, ingorghi, ecc.). La videosorveglianza osservativa avviene perlopiù in tempo reale, con immagini in chiaro, e senza registrazione delle immagini, anche se non è esclusa a priori la registrazione.

Per questo tipo di videosorveglianza sono utilizzate di norma tecnologie, rispettivamente impostazioni video, che non consentono d'identificare singole persone o targhe di veicoli, ma unicamente un'immagine panoramica, o d'insieme.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

Commento:

Gli scopi della videosorveglianza secondo il Regolamento standard consistono nel supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale previste dall'art. 107 LOC e dall'Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra Polizia cantonale e Polizie comunali, RLCPol.

Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a. *a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;*
- b. *a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.*

Commento:

L'art. 6 cpv. 1 e 3 LPDP prevede, tra l'altro, l'obbligo del disciplinamento delle modalità della videosorveglianza. Il Regolamento standard sulla videosorveglianza si arricchisce perciò di una nuova norma che limita, innanzitutto, la videosorveglianza comunale alle modalità dissuasiva e osservativa del traffico. Inoltre, la norma precisa che la videosorveglianza avviene unicamente in modalità fissa.



A seconda della portata temporale delle problematiche di sicurezza e ordine pubblico, la videosorveglianza può avvenire a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico, oppure a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico. Modalità di videosorveglianza, come la posa, rispettivamente lo spostamento sul territorio, per un periodo di tempo determinato, di un impianto di videosorveglianza, è considerata videosorveglianza fissa.

Art. 5 Principi

- ¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.*
- ² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.*
- ³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.*
- ⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.*

Commento:

Cpv. 1 Principio della buona fede e della trasparenza

Per quanto riguarda l'informazione delle persone interessate (principio della buona fede, o della trasparenza), e quindi, concretamente i cartelli indicatori di videosorveglianza, essi vanno posizionati presso ogni singola videocamera e devono presentare il contenuto minimo seguente:

- simbolo o scritta indicativa della presenza di un impianto di videosorveglianza;
- organo responsabile.

Cpv. 2: Principio di proporzionalità

La proporzionalità va esaminata alla luce del caso specifico e degli obiettivi perseguiti, tenendo conto del contesto concreto (in particolare, della sensibilità dell'area pubblica interessata). La videosorveglianza è proporzionata se è appropriata e necessaria ad adempiere gli obiettivi d'interesse pubblico perseguiti (aumento della sicurezza in luoghi pubblici grazie alla prevenzione di atti illeciti). Inoltre, deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito dalla videosorveglianza. La videosorveglianza si giustifica segnatamente se una misura parimenti appropriata, ma più mite nell'invasione della personalità, risulta insufficiente a garantire efficacemente lo scopo perseguito.

L'uso di videocamere che permettono l'applicazione di filtri di protezione della personalità del cittadino (Privacy filters con offuscamento dell'immagine delle persone), vanno privilegiate. Le immagini criptate possono essere deciptate in caso di eventi concreti di sicurezza e ordine pubblico, per l'identificazione e il perseguimento delle persone responsabili. Sempre dal punto di vista della proporzionalità, il campo di visione e il numero delle videocamere deve essere limitato allo stretto necessario per l'adempimento del rispettivo scopo. Va valutata la combinazione della videosorveglianza con misure di altro tipo. Quanto alla



componente temporale della sorveglianza, va evitato il presidio elettronico continuo, se non è strettamente necessario.

Cpv. 3: Principio della finalità

Va evitato l'uso della videosorveglianza e delle rispettive registrazioni per scopi che esulano da quelli previsti dal Regolamento.

Cpv. 4: Principio della sicurezza

Vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità. Vanno, inoltre, prese in considerazione misure di sicurezza dell'accesso alle immagini quali credenziali d'accesso, se del caso il criptaggio delle immagini relative a persone (Privacy filters), la conservazione delle immagini in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati e le copie di sicurezza.

Art. 6 *Trasmissione di dati a terzi*

¹ *Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.*

² *Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.*

Commento:

Cpv. 1:

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente al Comune o ai suoi mandatarari.

Cpv. 2:

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

Art. 7 *Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini*

¹ *Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 100 giorni.*

² *È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.*

Commento:

Cpv. 1:

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza. Una durata di conservazione troppo lunga aumenta il rischio di uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura. In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o



due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti.

Art. 8 Organo responsabile

- ¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.
- ² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.
- ³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Commento:

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione delle videoregistrazioni, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP) come pure la gestione. Il Municipio può emanare in un'ordinanza d'esecuzione le disposizioni concernenti i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune (clausole di confidenzialità, ecc.). L'ordinanza municipale è costantemente aggiornata in particolare in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio. Singoli elementi dell'Ordinanza comunale possono essere ripresi nel Regolamento.

Art. 9 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento comunale RC 29.01.2009, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Nessun commento.

Art. 10 Approvazione e entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Commento:

La Sezione degli enti locali è l'autorità superiore ai sensi del Regolamento. Il Municipio è competente per fissarne l'entrata in vigore.

Commissioni

Il presente messaggio è demandato per competenza:

Edilizia	Gestione	Petizioni/Legislativa	Piano regolatore
		•	



Sulla base di quanto sopra esposto, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale RC 29.01-2025 Videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Collina d'Oro, articolo per articolo e nel suo complesso;
2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente;
3. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, il precedente Regolamento comunale RC 29.01-2009, nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile, vengono abrogati.
4. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con i migliori ossequi.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi

Il Segretario:
Davide Conca

Allegati:

- . RC 29 01 - Regolamento Videosorveglianza - 2009
- . SEL CIR20200428-6



Regolamento comunale

Videosorveglianza

Art. 1 **Basi legali**

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 ss della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2 **Oggetto e scopo**

- ¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Collina d'Oro, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
- ² Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 **Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 **Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5 **Informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 **Registrazione**

- ¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 120 ore.
- ² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.



Art. 7 **Trasmissione dei dati a terzi**

- 1 Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
- 2 Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Collina d'Oro, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
- 3 Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
- 4 I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 **Protezione dei dati**

- 1 Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
- 2 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 ottobre 2009

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Stefano Besomi

Il Segretario
Pietro Balerna

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni, dal 6 ottobre 2009.

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione enti locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato, con risoluzione n. 10756 del 24 novembre 2009.

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14

091 814 17 11

091 814 17 19

di-sel@ti.ch

www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

C. Biasca/G. Costa

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.11

carla.biasca@ti.ch

Ai

Municipi dei Comuni ticinesi

Tramite portale AC

Bellinzona

28 aprile 2020



Ns. riferimento

Vs. riferimento

CB/GC

Circolare SEL n. 20200428-6

Aggiornamento modello Regolamento videosorveglianza sul sito dell'Incaricato della protezione dei dati

Signore e signori Sindaco e Municipali,

con questa circolare vi informiamo su quanto segue, in collaborazione con l'Incaricato della protezione dei dati.

Alcuni Comuni stanno valutando - e in parte già usano - nuove tecnologie di sorveglianza e di controllo del cittadino. Si tratta in particolare dell'inseguimento e del tracciamento di movimenti e comportamenti, del riconoscimento facciale, della videosorveglianza mobile tramite Bodycam e Dashcam e dell'identificazione di targhe di veicoli.

I dati raccolti tramite queste nuove applicazioni possono facilmente essere interfacciati con dati personali elaborati in altre banche dati; sono così creati i presupposti per l'elaborazione di estesi profili della personalità.

Queste applicazioni implicano elaborazioni di dati che sollevano questioni di ordine legale e costituzionale, attualmente non ancora del tutto chiarite a livello di legge cantonale e federale.

Ciò posto, tenuto conto dell'art. 6 cpv. 3 LPDP, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati **ha proceduto ad un aggiornamento del regolamento standard (articoli 2 e 4 - vedi allegato) sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale proposto ai Comuni, definendo e delimitando i tipi e le modalità di videosorveglianza ritenuti attualmente leciti a livello comunale.**

Potete trovare il modello di regolamento aggiornato, unitamente alle relative spiegazioni, sul sito dell'Incaricato <https://www4.ti.ch/can/sqcds/pd/temi/videosorveglianza>.

L'Incaricato è a disposizione per eventuali ragguagli sul tema.

Segnaliamo che gli articoli suggeriti saranno norme di riferimento fino a promulgazione di eventuali norme cantonali in materia. Sono pertanto riservate ulteriori modifiche del regolamento standard a quel momento.

Cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI


Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



L'INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

G. Costa



Allegati:

- articoli 2 e 4 Modello standard Regolamento videosorveglianza

Copia p.c. a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Allegato

Nuovi articoli 2 e 4 Modello Regolamento videosorveglianza

art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

⁴ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

⁵ La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.